La giovane donna che sposa l’anziano e lo allontana dai figli non commette circonvenzione di persona incapace, quando l’anziano, indipendentemente dalla sua più o meno accentuata fragilità psicologica, accetta in modo libero e consapevole la relazione, valutandone i pro e i contro.

**Corte di Cassazione Penale n. 44942/2013 sez. II del 7/11/2013**

Ritenuto in fatto

1. Ricorrono la parte civile V. M. e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, avverso la sentenza della stessa Corte territoriale del 29.3.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal locale Tribunale il 10.1.2011, mandò assolta A. O. dal reato di circonvenzione di incapace in danno di G. M. perché il fatto non sussiste.  
2. Alla stregua delle censure di legittimità dei ricorrenti, la sentenza impugnata incorrerebbe nel vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, accentuato dalle maggiori esigenze argomentative richieste dalla totale riforma della sentenza di primo grado.  
2.1. I giudici di appello non avrebbero tra l'altro tenuto conto che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 643 c.p. non occorre che la persona offesa sia affetta da vere e proprie patologie mentali, essendo sufficiente la impossibilità di opporre resistenza a suggestioni e pressioni altrui in dipendenza di una situazione di "debolezza" psicologica" , sicuramente identificabile nei confronti della persona offesa, della quale l'agente approfitti consapevolmente; e non avrebbero considerato le numerose indicazioni processuali dalle quali si trarrebbe la prova della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi della condotta incriminata dall'art. 643 c.p.  
2.2. Nel ricorso del PG si sottolinea particolarmente che l'imputata avrebbe sapientemente costretto la persona offesa in una condizione di isolamento e di estraniazione dal suoi affetti familiari, impedendo i suoi contatti con il figlio, come risulterebbe da una deposizione testimoniale ignorata dalla Corte di appello.

Considerato in diritto

1. Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso della parte civile, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione dalla stessa proposta.  
2. Per quel che riguarda il ricorso del PG, ne va ritenuta l'infondatezza.  
2.1. In diritto, è corretta l'affermazione del PG che anche dal solo contratto di matrimonio possa derivare un danno al contraente incapace, in quanto tenuto nei confronti del coniuge ad una serie di obblighi anche di contenuto patrimoniale; per la configurabilità del delitto di cui all'art. 643 c.p. non occorre infatti che l'effetto dannoso consegue all'atto indotto come sua conseguenza giuridica immediata e che, quindi, l'attitudine a determinare un danno o un pericolo di danno costituisca una manifestazione tipica dell'atto stesso, ma è sufficiente che questo, determinato dal dolo o dalla frode dell'agente, sia idoneo ad ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri (cfr. Cass. Sez. 2, n. 2063 del 13/04/2000 Russo).   
2.2. Non pare però che nel riformare la sentenza di primo grado la Corte territoriale abbia disatteso, il principio (affermato, tra le altre, da Sez. 5, Sentenza n.8361 del 17/01/2013 p.c. in proc. Rastegar) secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato).  
2.3. In sostanza, i giudici di appello rilevano con argomentazioni logiche e complete che la persona offesa, nel condurre la propria relazione con l'imputata, ebbe chiaramente presenti i limiti del rapporto per l'anomala differenza d'età con la donna, e visse il legame in modo alquanto tormentato, per la sua incidenza negativa sui più stretti legami familiari, tanto da essere indotto ad un deciso ripensamento dell'opportunità di continuare la convivenza con l'imputata. Da questo fondamentale nucleo valutativo i giudici di appello hanno coerentemente tratto il convincimento che la persona offesa, indipendentemente dalla sua più o meno accentuata fragilità psicologica, si condusse in modo libero e consapevole nella sua relazione con l'imputata, valutandone i pro e i contro alla stregua di un bilancio, per dir così, continuamente aggiornato.  
3. Le censure di legittimità del PG finiscono quindi con il corrispondere sostanzialmente ad alternative valutazioni di merito, incapaci di cogliere vizi logico giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, pur nella sottolineatura di qualche aspetto di perplessità (ad es. sull'imputabilità alla A. O., del deterioramento dei rapporti tra padre e figlio, indicazione che però dovrebbe essere tratta un po' forzatamente da un isolato inciso delle dichiarazioni di una teste).  
Per le considerazioni che precedono, va dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile V. M. che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla cassa delle ammende, commisurata al suo effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; va invece rigettato il ricorso del PG.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile V. M. che condanna al pagamento delle spese  
processuali e della somma di euro 500 alla cassa delle ammende. Rigetta il ricorso del PG.  
Così deciso in Roma, il 16.10.2013